

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 16115/2017 RGAC e vertente

TRA

Della Sala Assunta, elettivamente domiciliato in Napoli alla Riviera di Chiaia 18 presso l'avv. Luigi Campese, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente al ricorso

RICORRENTE

E

Spa Banco di Napoli, rappresentata dalla procuratrice spa Italfondionario, a sua volta rappresentata da un procuratore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Ponte di Tappia 47 presso l'avv. Gennaro Iollo, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce alla comparsa di risposta

RESISTENTE

Oggetto: Cancellazione di segnalazione in Centrale Rischi e risarcimento danni



MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.

Parte ricorrente deduce che spa Banco di Napoli, nel segnalare a sofferenza la sua posizione – segnalazione a sofferenza che risulta documentata a partire dall’aprile 2016 – non abbia verificato se la ricorrente stessa versasse in una situazione di sofferenza, ovvero “una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza” (Cass. 15609/2014). Effettivamente nulla ha documentato sul punto la banca resistente, e l’unico documento prodotto sulla situazione patrimoniale di Della Sala Assunta è costituito da un progetto di distribuzione dell’11/10/2010 del GE del Tribunale di Benevento, relativo ad una procedura a carico di Della Sala Assunta e Catapano Gerardo, dal quale emerge che a seguito della vendita di un immobile tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva sarebbero stati interamente soddisfatti, compresa spa Banco di Napoli, che era intervenuta proprio per tutelare il credito relativamente al quale è stata segnalata la sofferenza, e che lo vede soddisfatto con il menzionato progetto di distribuzione del ricavato. Spa Banco di Napoli, per sostenere la legittimità della segnalazione, ha prodotto anche un diverso atto di intervento nella stessa procedura esecutiva 243/1993 dinanzi al Tribunale di Benevento, per oltre 242000 euro, intervento al quale essa stessa ha dichiarato di avere rinunciato: non è certo una prova di una situazione della Della Sala tale da giustificare la segnalazione in sofferenza in Centrale Rischi, quando tale segnalazione venne effettuata 13 anni dopo. Nulla si sa della effettività di tale credito, della sorte dello stesso, della situazione economica generale di Della Sala quando venne segnalata la sofferenza. La ricorrente ha documentato che non pendono procedure esecutive mobiliari nei suoi confronti, che a suo carico non sussistono protesti, che non ha subito trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, che è socia all’80% di una società che si occupa prevalentemente di commercio dell’abbigliamento. Pertanto, va confermato l’ordine emesso col provvedimento d’urgenza del 24/7/2017. Non può invece accogliersi la domanda di risarcimento proposta dalla ricorrente, perché non provata. Come affermato da Cass. 1931/2017: “Quantunque la locuzione “danno in re ipsa” si trovi talora impiegata, ma senza particolari approfondimenti, in determinati contesti normativi, anche nella giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. Cass. 22 giugno 2016, n. 12954), deve tenersi per fermo il principio, solidamente ancorato al dettato dell’articolo 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell’articolo 2056 c.c., secondo cui il danno una conseguenza dell’illecito (ovvero dell’inadempimento), ossia della lesione dell’interesse protetto, conseguenza riguardata dall’ordinamento sotto specie di “perdita” ovvero di “mancato guadagno”, collegati alla lesione dell’interesse protetto per li rami del nesso di causalità.

Basterà allo scopo citare Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 ore si evidenzia che la tesi del danno in re ipsa “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”: i.e. al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni (sanzionatoria, deterrente, consolatoria eccetera) riconosciute al sistema della responsabilità civile.



Può semmai ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re ipsa, e cioè – più precisamente – goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (articoli 2727 – 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la “perdita”, deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato.”. Nel caso in questione è stato solo molto genericamente dedotto un danno non patrimoniale senza alcun aggancio con la concreta situazione della ricorrente, come se vi fosse stato un danno in re ipsa, che invece come si è visto non è riconoscibile.
Le spese del giudizio seguono la complessiva soccombenza della resistente e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 16115/2017 rgac vertente tra: Della Sala Assunta, ricorrente; spa Banco di Napoli, resistente; così provvede:

- 1) Conferma l'ordine emesso col provvedimento d'urgenza del 24/7/2017;
- 2) Condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 270 per esborsi ed euro 3500 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa; con distrazione in favore dell'avv. Ugo Campese.

Così deciso in Napoli in data 28/11/2017 Il giudice unico

